Conto corrente con la Posta Anno 87° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 9 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65 Ministero del tesoro - **Direzione generale del debito pubblico:** 22ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie effettuata nei giorni dal 20 maggio al 3 giugno 1946.

(3953)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 170.

Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti a seguito di ordine della competente autorità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Veduto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di dettare norme per la sostituzione di titoli di Stato distrutti in particolari eccezionali contingenze, a seguito di ordine delle competenti autorità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Qualora, a seguito di ordini della competente autorità, siano stati distrutti titoli di Stato al portatore, comunque giacenti presso la Banca d'Italia, ovvero presso aziende o istituti di credito, nel territorio nazionale o in paesi di oltremare, l'amministrazione emittente, in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione, e, eventualmente, degli altri documenti sussidiari, è autorizzata a rilasciare, su domanda dell'ente interessato, nuovi titoli, in conformità dei successivi articoli 2 e 3 ovvero ad effettuare il rimborso di quelli scaduti o sorteggiati.

Il comma precedente si applica, oltre che ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, anche ai buoni del Tesoro ordinari nonchè ai buoni fruttiferi e alle cartelle di credito comunale e provinciale, emessi, rispettivamente, dalla Cassa dei depositi e prestiti e dalla Sezione autonoma di essa di credito comunale e provinciale.

Art. 2.

I titoli, da rilasciarsi a norma del precedente articolo, saranno della medesima specie, di uguale capitale nominale di quelli distrutti e con godimento degli interessi in corso.

Sui titoli distrutti saranno corrisposti gli interessi maturati sino alla data dalla quale si inizia il godimento dei nuovi titoli, nonchè i premi eventualmente attribuiti ai medesimi sino all'estrazione stabilita per il primo semestre 1946.

E' facoltà dell'amministrazione emittente di provvedere al rilascio dei titoli mediante nuova emissione in aumento della consistenza attuale dei relativi prestiti, ovvero mediante acquisto sul mercato. I titoli avranno di conseguenza i numeri di iscrizione e, ove occorrano, anche le altre indicazioni differenti da quelli distrutti.

Art. 3.

La sostituzione di buoni del Tesoro poliennali distrutti, a qualunque emissione appartenessero, avverrà mediante rilascio di altrettanti titoli, da iscriversi in una serie speciale dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 15 settembre 1951, di cui al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Trattandosi di sostituire buoni 4 % della scadenza anzidetta, il possessore dovrà versare la somma di L. 5,50 per ogni 100 lire di capitale nominale.

I nuovi buoni concorreranno ai premi loro assegnati secondo le norme in vigore, a cominciare dalla estrazione stabilita per il secondo semestre 1946.

I sorteggi relativi saranno effettuati alla data che verrà fissata con decreto del Ministro per il tesoro, dopo ultimate le operazioni richieste in base al presente decreto.

Art. 4.

La consegna da parte delle aziende di credito o della Banca d'Italia, ai depositanti dei titoli distrutti, dei titoli rinnovati a norma dei precedenti articoli 2 e 3, ha piena efficacia liberatoria.

Art. 5.

Ove i titoli considerati nel precedente art. 1 siano scaduti o sorteggiati, saranno dovuti gli interessi sul capitale corrispondente, al saggio stabilito dal relativo prestito, dal giorno della distruzione, ovvero da quello della esigibilità, se posteriore alla distruzione, sino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Art. 6.

Qualora nel verbale constatante la distruzione non siano individuati i titoli, con la indicazione della specie del prestito, cui appartenevano, della misura dell'interesse, del capitale nominale e del numero di iscrizione, nonchè della decorrenza degli interessi, se spettanti, o comunque sorgano dubbi sulla regolarità del verbale medesimo o circa il possesso o la identificazione ovvero la distruzione dei titoli, l'amministrazione emittente ha facoltà di rimettere la domanda alla decisione della Commissione, di cui al successivo art. 7, dandone motivata comunicazione, mediante lettera d'ufficio, all'ente richiedente.

Questi potrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, presentare alla Commissione le proprie deduzioni.

L'accoglimento della domanda da parte della Commissione può essere condizionata all'adozione di particolari cautele o garanzie.

La Commissione può disporre tutte le indagini, che ritenga opportuno, e pronunzia con decisione motivata.

La decisione della Commissione in ordine ai titoli da sostituire costituisce provvedimento definitivo.

Art. 7.

La Commissione, considerata dal precedente art. 6, è composta: di un magistrato dell'ordine giudiziario, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo, quale presidente, e di altro magistrato di grado non inferiore al quarto, in attività di servizio o a riposo, quale vice-presidente, entrambi da designarsi dal Ministro Guardasigilli; di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del Tesoro, del direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, del direttore generale del Debito pubblico e di un rappresentante della Banca d'Italia, quale delegato alla vigilanza sulle aziende di credito.

In caso di assenza o di impedimento i direttori generali predetti saranno sostituiti da un funzionario delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al sesto.

La Commissione è nominata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro ed ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro.

La Commissione si pronunzia a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri. A parità di voti, prevale la determinazione che raccolga il voto del presidente.

Alla Commissione è assegnata una segreteria formata di tre funzionari di gruppo *A* del Ministero del tesoro, dei quali uno di grado non inferiore all'ottavo con le funzioni di capo della Segreteria.

Art. 8.

La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche ai titoli costituiti in deposito provvisorio o definitivo o comunque giacenti, a norma degli ordinamenti in vigore, presso le Sezioni di tesoreria, nonchè ai titoli giacenti presso gli Uffici provinciali del Tesoro o le Sezioni di tesoreria, cui fossero stati presentati per l'invio all'amministrazione emittente, per la commutazione in altri titoli o per altra operazione, o fossero stati trasmessi dall'amministrazione stessa a seguito di esecuzione di operazioni.

L'amministrazione medesima, su domanda degli interessati, e in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione, e di altre possibili indagini, è autorizzata ad emettere i nuovi titoli, da sostituire a quelli distrutti, o ad effettuare le operazioni sui medesimi richieste, salvo quanto stabilito dal precedente art. 6.

Art. 9.

Qualora, a seguito di ordini della competente autorità siano stati distrutti, presso le Sezioni di tesoreria, certificati, ricevute, o altri titoli provvisori di credito, al portatore, rilasciati in occasione di emissione di prestiti pubblici o di altre operazioni finanziarie, l'amministrazione emittente potrà autorizzare la Tesoreria, in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione e eventualmente di altri documenti sussidiari, a consegnare ugualmente, agli esibitori dei titoli provvisori, i corrispondenti titoli definitivi, salvo il disposto del precedente art. 6.

Trattandosi di moduli, per il rilascio di buoni del Tesoro ordinari al portatore o di buoni fruttiferi della Cassa dei depositi e prestiti, l'anzidetto verbale, convalidato del benestare, rispettivamente, della Direzione generale del Tesoro e della Cassa dei depositi e prestiti, varrà di discarico per il funzionario che li aveva in consegna.

Art. 10.

Ove la distruzione operata presso le Sezioni di tesoreria per ordine della competente autorità, comprenda anche titoli pagati, della specie indicata nel precedente art. 1, le amministrazioni per conto delle quali furono eseguiti i pagamenti, potranno rimborsare le Tesorerie delle somme corrispondenti ai titoli distrutti, al netto di ogni ritenuta, per imposta di ricchezza mobile o per tassa di negoziazione, sempre che siano uniti alla domanda oltre il verbale costatante la distruzione, gli elenchi descrittivi dei titoli predetti, separatamente per categoria di debito, per specie, per scadenza e per servizio (interessi, estinsioni e premi) e, in mancanza, altri documenti contabili, salvo il disposto del precedente art. 6.

Resta fermo, ai fini del rendimento dei conti giudiziali, il disposto dell'art. 615 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Nel caso che la distruzione, a seguito di ordine della competente autorità, abbia avuto per oggetto titoli nominativi o all'ordine, ovvero titoli provvisori di credito della specie indicata nel primo comma del precedente art. 9, i quali siano ammessi a fruire del regime dei titoli nominativi o all'ordine, l'amministrazione emittente è autorizzata, in base al verbale di constatazione, rispettivamente, a sostituirli, ovvero a rimborsarli alla scadenza, con annullamento delle iscrizioni relative ai titoli distrutti, a norma delle disposizioni vigenti, previa una sola pubblicazione complessiva nella *Gazzetta Ufficiale* e dopo che sia trascorso, senza opposizioni, un mese dalla data di essa.

Art. 12.

I nuovi titoli al portatore o nominativi e all'ordine, in sostituzione di quelli distrutti, vengono emessi con esenzione da qualsiasi spesa e tassa, anche nei riguardi delle pubblicazioni da eseguirsi a norma del precedente art. 11.

Gli atti occorrenti per l'emissione sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa. La registrazione ha luogo, in caso di uso, per effetti diversi da quelli considerati nel presente decreto a norma dell'art. 3 della tabella *D*, allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548.

Art. 13.

La domanda intesa ad ottenere il rilascio dei nuovi titoli deve essere presentata o trasmessa, insieme con il verbale constatante la distruzione, il relativo ordine dell'autorità e gli altri eventuali documenti sussidiari, alla competente amministrazione, non oltre il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La domanda deve contenere la precisa descrizione dei titoli distrutti mediante l'indicazione del prestito, della misura dell'interesse, del capitale nominale, del numero di iscrizione e di ogni altro elemento atto a individuarli esattamente, facendo risultare altresì la decorrenza degli interessi, se si tratti di titoli che ne fruttino periodicamente.

Art. 14.

E' fatto salvo all'amministrazione emittente il diritto di rivalsa, qualora essa, entro il termine di prescrizione dei titoli distrutti, accerti che il rilascio dei nuovi titoli ovvero il rimborso o il pagamento eseguiti a norma del presente decreto, non erano dovuti.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 agosto 1946, n. 171.

Disposizioni per la ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, concernente la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 8 e 5, comma primo, del decreto predetto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5, comma primo, dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, già prorogati fino al 31 agosto 1946 con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, sono ulteriormente prorogati al 31 ottobre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — D'ARAGONA — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 172.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, con il quale l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra viene eretta in ente morale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'assistenza post-bellica;

Decreta:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — CORBINO — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 173.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziara, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 14. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 174.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione.

N. 174. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in una cartella al portatore di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal signor Raffaele Di Lorenzo, per la istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di « Orazio Di Lorenzo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 175.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 175. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 4000 disposta in suo favore dalla signora Natalia Gentilomo ved. Pincherle, destinata ad incremento del capitale della borsa di studio « Salvatore Pincherle ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 agosto 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare della nave posamine « Vieste ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La nave posamine « Vieste » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946
Registro Marina n. 4, foglio n. 114.

(2368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

Ricostituzione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1088, con il quale fu disposta la riunione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme in un unico comune denominato « Challant » con capoluogo Challant Saint Victor;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 12 settembre 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, riuniti con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1088, in unico comune denominato Challant, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Challant passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 12 settembre 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(3026)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 67 del 30 settembre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, il prezzo del carburo di calcio, del citrato di calcio, delle piriti, del perfosfato minerale, del nitrato di soda cileno, della banda stagnata, degli aratri di provenienza americana e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 67 del 30 settembre c. a., ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il periodo 1° settembre 1946 al 31 agosto 1947, salvo proroga.

b) *L'Acquedotto di Modena gestito dalla Soc. C.R.E.A. di Torino* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 52 del 26 aprile 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) *La ditta Vincenzo Giudice « Acque del Cafaro di Paternò » (Catania)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 750 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 48 del 27 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo della stagione irrigua 1946, salvo proroga.

d) *L'Azienda dell'Acquedotto di Parma* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dal Comitato provinciale dei prezzi di Parma.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Seregno (Milano)* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto di Castelnuovo di Farfa (Rieti)* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

TARIFFE GAS

La Società industriale Camuzzi è autorizzata ad applicare, dal 1° luglio 1946, il prezzo di L. 10 al mc. per il gas distribuito nella città di Piacenza, compreso in esso il diritto speciale del 2 % in favore del Comune.

CARBURO DI CALCIO

1. *Prezzi al produttore.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° ottobre c. a. in poi, i prezzi del carburo di calcio per le vendite dal produttore sono stabiliti come appresso per merce resa franco destino per vagone completo (base 15 tonnellate lorde) alle stazioni delle FF. SS. o alle stazioni delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo:

zona *A*: Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie: pezzatura 5/120 mm. L. 3300; minuto 0/4 mm. L. 2600;

zona *B*: Emilia, Toscana: pezzatura 5/120 mm. L. 3800; minuto 0/4 mm. L. 3000;

zona *C*: altre regioni: pezzatura 5/120 mm. L. 4300; minuto 0/4 mm. L. 3400.

Per la Sardegna i suddetti prezzi s'intendono per merce resa fob porti imbarco.

I suddetti prezzi s'intendono per q.le lordo (kg. 94 netti) e sono comprensivi di qualsiasi contributo a favore dell'organizzazione di vendita dei produttori.

Per le vendite inferiori al vagone completo (15 tonnellate lorde), è consentita una maggiorazione sui prezzi sopra indicati di L. 400 al q.le, sempre per merce resa franco destino come sopra.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi del compratore, i produttori devono concedere un abbuono sui prezzi sopra indicati, pari al costo del trasporto ferroviario dalla stazione mittente alla stazione destinataria e consegnare la merce su mezzo di trasporto del compratore.

La tolleranza sul rendimento del carburo di calcio in pezzatura (litri 300 di acetilene per kg.) è consentita fino ad un massimo del 10 %.

2. *Imballaggi.* — I prezzi di cui sopra si riferiscono alla merce consegnata in fusti forniti dalla clientela.

Per le operazioni di ricevimento di tali fusti, cernita, essiccamento, infustamento, pesatura, carico, ecc., è consentita una maggiorazione non superiore alle L. 200 al q.le.

Per le consegne in fusti della fabbrica dati a nolo, i venditori non potranno addebitare la maggiorazione di cui sopra.

Peraltro sono autorizzati ad esigere dai consumatori un deposito cauzionale di L. 500 per ciascun fusto da kg. 50 e di L. 800 per ciascun fusto da kg. 100, oltre ad un nolo di L. 200 al q.le per i primi 90 giorni e di L. 100 al q.le per i successivi 30 giorni o frazioni.

Il termine per la restituzione dei fusti è in tal modo fissato in 120 giorni complessivi; nel caso che la cauzione venga incamerata dal venditore, i fusti restano di proprietà del compratore con esclusione da ogni ulteriore pretesa da parte della fabbrica per la mancata resa.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a fissare i prezzi per la vendita al consumo.

CITRATO DI CALCIO

Il prezzo del citrato di calcio per le vendite della Camera agrumaria di Messina della campagna 1946-47 ai produttori di acido citrico viene stabilito in L. 73 al kg. per citrato con titolo in acido citrico al 64 %.

PIRITE

I prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza miniera sono stabiliti come segue:

a) piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura: L. 2100 alla tonnellata;

b) piriti destinate ad altri usi: L. 2250 alla tonnellata.

Per il rilievo di ceneri di piriti, i produttori di piriti dovranno corrispondere ai compratori un compenso di L. 250 per tonnellata di ceneri.

PERFOSFATO MINERALE

Restano immutati i prezzi stabiliti con circolare n. 50 del 1° aprile c. a.

I produttori di perfosfato dovranno peraltro versare al Ministero del tesoro L. 60 per ogni tonnellata di fosfato ricevuto sul contingente di 500 mila tonnellate a titolo di conguaglio per l'esportazione di pirite.

In base alle norme già impartite da questo Ministero, i Comitati provinciali fisseranno i prezzi di vendita al consumo del perfosfato minerale.

NITRATO DI SODA CILENO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 47 del 27 marzo c. a., il prezzo di vendita al consumo del nitrato di soda del Cile, viene stabilito in L. 1950 al q.le per 100 kg. riferiti al peso originario della merce in sacchi sigillati, ferme restando le altre condizioni di vendita contenute nella stessa circolare.

BANDA STAGNATA

A parziale modifica della circolare prezzi n. 32 del 30 novembre dello scorso anno, il prezzo base delle bande stagnate (3/10) nazionali viene stabilito, con decorrenza immediata, in L. 105 al kg. riferito ad un costo dello stagno di L. 600 al kg.

I nuovi prezzi della banda stagnata si intendono per merce resa su mezzo di trasporto franco partenza stabilimento imballo escluso.

ARATRI DI PROVENIENZA AMERICANA

I prezzi di vendita al consumo per gli aratri di provenienza americana per merce resa franco magazzino provinciale dei Consorzi agrari, vengono stabiliti come appresso:

aratri bivomeri (Allis Chalmers Avery): L. 55.000 ognuno;

aratri trivomeri (Allis Chalmers): L. 80.000 ognuno.

PREZZI DELLE MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) stagno in pani, franco magazzino consegnatario: L. 600 al kg.;

2) scorie Thomas - peso netto imballaggio gratis - franco magazzino Consorzio agrario: L. 1100 al q.le.

(3029)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Perugia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli Istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3605 del 15 luglio 1945; importo del mutuo: L. 14.000.000.

(2965)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1949

Si notifica che nel giorno 26 ottobre 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 14ª estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventotto serie scadenti il 15 febbraio 1949, emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di ottobre, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 4 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 5 %	4842	Barone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Russino Giuseppina di Giovanni, ved. di Barone Nunzio, dom. a Modica (Ragusa)	1.965 —
Id.	4843	Barone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra	1.965 —
Rend. 5 %	56347	Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote	2.775 —
Id.	56348	Come sopra	940 —
Id.	56349	Come sopra	170 —
Id.	56350	Come sopra	95 —
Red. 3,50 % (1934)	76601	Come sopra	1.029 —
Id.	89677	Come sopra	392 —
Id.	151328	Come sopra	210 —
Id.	155216	Come sopra	70 —
Rend. 5 %	24787	Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio vulgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote	2.435 —
Id.	77671 (solo usufrutto)	Ospedale civico « Massa Deregibus » in Corio Canavese (Torino), con usufrutto ad Adrinot Lucia, nubile	3.500 —
Id.	171824 (solo usufrutto)	Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Mauro fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Itri (Latina)	200 —
Id.	169397	Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile	2.500 —
Id.	156171	Garau Federico di Pietro, dom. a Torino	2.500 —
Id.	143815	Sala Alberto di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	800 —
Prest. Red. 3,50 %	408020	Romano Maria-Luisa, vulgo Marisa di Ferdinando Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia	980 —
Id.	408021	Romano Carlo di Ferdinando-Vittorio, minore, ecc., come sopra	980 —
Id.	425295	Coretti Nicola fu Damiano, dom. a Cassino (Frosinone), vincolata	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	830483	Come sopra	350 —
Id.	531397	Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	700 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	176625	Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	350 —
Rend. 5 %	54077	Cei Marianna fu Domenico, moglie di Bernardini Pietro, dom. a Buti (Pisa), vincolata	330 —
Cons. 3,50 % (1906)	851844 (solo per la proprietà)	Asilo infantile « Paolo Boselli » Cumiana (Torino), con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Carello Angela Lucia fu Francesco, ved. di Mastrallei Vincenzo, Carello Maria Maddalena fu Francesco, nubile, e Carello Luigi fu Francesco, dom. a Cumiana	350 —
Prest. Red. 3,50 %	513440	Bisetti Maria Rosa fu Mario, minore sotto la tutela di Del Boca Marianna fu Francesco, ved. Balzano, dom. a Boca (Novara)	906,50
Cons. 3,50 % 1906)	768783 (solo per la proprietà)	Cormanni Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varese (Como), con usufrutto a Merlini Ancilla fu Carlo, nubile, dom. a Castelletto Ticino (Alessandria)	105 —
Rend. 5 %	145988	Savarese Francesca Giuseppa di Gaetano, moglie di Morabito La Rosa Paolo, dom. a Palazzolo (Siracusa), vincolata .	270 —
Id.	114845	Scuotto Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata .	3.600 —
Prest. Red. 3,50 %	324428	Coen Sacerdoti Elena di Cesare, moglie di Levi Giulio o Saulle Giulio, dom. a Biella (Novara)	3.608,50
Rend. 5 %	173143	Carbone Gilda di Salvatore, dom. a Salerno, vincolata . .	3.700 —
Prest. Red. 3.50 %	71450	Casera Celeste fu Celeste, dom. a Voltago (Belluno) . . .	35 —
Id.	240233 (solo per la proprietà)	Massoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pintor Giuseppina fu Antonio, ved. Ravenna, dom. a Cagliari	3.500 —
Id.	240234 (solo per la proprietà)	Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Massoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra	3.500 —
Id.	156720	Di Salvo Cristina Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ofrunto Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Caltanissetta	73,50
Id.	310106 (solo usufrutto)	Giovannelli Eva di Domenico, moglie di Caccialongo Francesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu Angelo, nubile, dom. a Milano	2.275 —
Id.	195855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo	250 —
Id.	195856 (proprietà e usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo	750 —
Rendita 5 %	77916	Martorana Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Riccardo, vincolata	8.310 —
Prest. Red. 3,50 %	280706	Pane Rosa e Alfredo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cafolla Almerinda fu Alfonso, ved. Pane, dom. in Roma	577,50
Id.	280707 (proprietà e usufrutto)	Come sopra, con usufrutto a Cafolla Almerinda fu Alfonso .	192,50
Cons. 3,50 % (1906)	765414	Vaglienti Margherita Adolfa di Giorgio, moglie di Genovesi Ercole-Rosario, dom. a Pegli d'Intelvi (Como), vincolata.	280 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(1402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	201218	1.400 —	Martinetti *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti *Bianchi Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	201219	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	201220	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13190	1.750 —	Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano fu Giovanni, dom. in Napoli.	Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	304173	1.750 —	Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	304174	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304175	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55949	11.126,50	Pugliese *Gisella* fu Giuseppe, moglie di Treves Angelo, dom. in Vercelli, con vincolo dotale.	Pugliese *Marianna Rachele Gisella*, ecc., come contro.
Id.	476599	6.510 —	Baruffaldi *Luisa* fu Felice, nubile, dom. a Voghera (Pavia).	Baruffaldi *Luigia*, ecc., come contro.
Id.	479298	2.205 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	52218	2.275 —	*Sartori Maria* fu Antonio, moglie di Testone *Romeo*, dom. a Bannio (Novara).	*Sartori* o *Sartoris Giuseppa Maria Caterina* fu Antonio, moglie di Testone *Vincenzo Romeo* detto Romeo, dom. a Bannio (Novara).
Id.	72413	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	126700	10,50	Ciompi Stefania fu Foscolo, minore sotto la patria potestà della madre Morati *Erminia* di Ernesto, ved. Ciompi, dom. a Torsia frazione del comune di Pocenia (Udine) con usufrutto a Morati *Erminia*.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Morati *Maria Erminia*, ecc., come contro, con usufrutto a Morati *Maria Erminia*.
Id.	126701	10,50	Ciompi Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra.	Ciompi Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra.
Id.	126703	3,50	Ciompi Stefania e Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra.	Ciompi Stefania e Clemenza, ecc., come sopra.
Rend. 5 % (1935)	162930	155 —	*Calligaris Teresa* fu Giacomo, moglie di Cervio Antonio fu Paolo, dom. a Varallo Pombia (Novara), con vincolo dotale.	*Callegaris Maria Teresa*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	517063	80,50	*Cogliandro* Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. *Cogliandro*, dom. a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).	*Cugliandro* Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. *Cugliandro*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	31134	3.000 —	Penotti *Angiolina* fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Bonetti Caterina di Giacomo, ved. Penotti, dom. in Romagnano Sesia (Novara).	Penotti *Angela* fu *Giacomo Vincenzo*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie A	440	Capitale 8.000 —	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare, Grandi *Irene* detta *Ines* di Cesare, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e nascituri da Grandi Cesare fu Ercole, pro-indiviso.	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare Grandi *Ines* detta *Irene*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	45437	70.000 —	Terzi di Sissa Ottobono Luigi-Leopoldo e *Manfredi Luigi Leopoldo* di Giuliano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Rovato (Brescia), pro-indiviso.	Terzi di Sissa Ottobono-Luigi-Leopoldo e *Luigi-Manfredo-Leopoldo* di Giuliano, minori, ecc., come contro.
Id.	12998	1.000 —	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a *Cuti* Salvatore fu Giovanni, dom. a Vicari	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a *Cote*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	405070	35 —	Molini *Angelo* di Giuseppe, dom. a Montecretese (Novara).	Molini *Umberto Angelo*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	44966	350 —	*Chiarantana Angiolina di* Antonio, moglie di Colalillo Biase di Francesco, dom. a Boiano (Campobasso).	*Chiarantano Adele Laura Maria Eleonora Angiola fu* Antonio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 ottobre 1946 - N. 206

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,85
Id. 3,50 % 1902	84,90
Id. 3 % lordo	71,15
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,65
Id. 5 % 1936	95,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,20
Id. 5 % convertiti 1951	96,825

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bardi (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Bardi (Parma), della estensione di ettari 230, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3010)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1946, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:

estrazione a sorte di:
n. 451 titoli di 1 obbligazione
» 1405 » » 5 obbligazioni
» 1371 » » 10 obbligazioni

in totale n. 3227 titoli, per 21.186 obbligazioni da L. 500 caduna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 10.593.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 22.725 obbligazioni per il capitale nominale di L. 11.362.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 21.186 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 30 settembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 1539 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del novembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

b) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:

estrazione a sorte di

n. 190 titoli di 1 obbligazione
» 105 » » 5 obbligazioni
» 185 » » 10 obbligazioni
» 66 » » 25 obbligazioni

in totale n. 546 titoli, per n. 4215 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 2.107.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 4315 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.157.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 4215 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 30 settembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 100 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del novembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

c) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:

estrazione a sorte di n. 314 titoli decupli rappresentanti 3140 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.570.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 3550 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.775.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 3140 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 30 settembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 410 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del novembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

d) in ordine alle obbligazioni 4,50 (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Catania »:

estrazione a sorte di n 145 titoli decupli, rappresentanti 1450 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 725.000;

e) distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste » e « Città di Venezia », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 dicembre 1945.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 3 ottobre 1946

(3025) *Il presidente*: G. B. BOERI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca della vacanza della cattedra di geologia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si rende noto che l'avviso di vacanza della cattedra di geologia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1946, n. 212, è da ritenersi nullo e di nessun effetto, in quanto identico avviso era stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1946, n. 164, e la Facoltà interessata ha già provveduto alla cattedra di cui si tratta, designando l'unico aspirante prof. Giovanni Merla.

(3037)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 17 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 74871/12106.2.7.4/1.3.1, in data 2 agosto 1946, per il bando di un concorso a 25 posti di applicata alle scritture (grado 12°) dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e le impiegate di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate, insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che la aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 31°.

Il suddetto limite di età è aumentato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande a termini del citato regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto;

7) le orfane di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, le prime mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, le altre con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro al nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma originale o copia autentica notarile di licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale. Sono ammessi i titoli di studio conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove la aspirante ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dalle aspiranti coniugate con o senza prole e dalle vedove con prole;

10) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica amministrazione;

11) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'ammissione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso. Tale documento dovrà essere prodotto dalle aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, le quali aspirino alla esenzione dal limite massimo di età;

12) fotografia recente dell'aspirante con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che la concorrente dichiari nella domanda di essere provvista di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dalle aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui le aspiranti debbono essere provviste alla data del presente decreto.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 12) del precedente articolo, sono dispensate le concorrenti che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo le interessate dovranno produrre una copia munita di bollo, del loro stato di servizio civile come richiesto al n. 10) del precedente art. 2.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia le candidate le quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà, alle aspiranti ammesse alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicate alle scritture in prova nell'Amministrazione dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite, nonchè di una prova pratica facoltativa di dattilografia.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per la prova facoltativa di dattilografia.

Saranno ammesse alla prova orale le aspiranti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se l'aspirante non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale e di un ventesimo di quello riportato nella prova facoltativa di dattilografia classificata con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

Le vincitrici del concorso saranno nominate applicate alle scritture, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei, e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciute idonee a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziate senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentate dal periodo di prova quelle che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

Alle candidate che conseguiranno la nomina ad applicata alle scritture, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945 contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Nel caso in cui esse fossero destinate a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Alle nominate sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad esse assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1946

Il Ministro: Scoccimarro

PROGRAMMA D'ESAME

per la nomina ad applicata alle scritture nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Prove scritte.

1. — Componimento in lingua italiana.
2. — Problema di aritmetica compresa la regola del tre composto. Compilazione di un prospetto.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Aritmetica compresa la regola del tre composto.
3. — Elementi di storia d'Italia dal 1815.
4. — Elementi di geografia (l'Europa in generale - L'Italia e le sue Colonie in particolare).

La prova facoltativa di dattilografia consisterà in un esercizio di copiatura per il quale sarà assegnato un termine massimo di due ore.

Il Ministro: Scoccimarro

(3016)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio (grado 11°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 65458/12106 2.16.3/1.3.1 in data 6 giugno 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (grado 11° gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale. Al concorso sono ammesse le donne.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia n. 6, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo

delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento), ovvero in scienze coloniali;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

a) diritto civile, con esclusione del diritto di successione;
b) diritto costituzionale e amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretari, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3017)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.